

Prot. n. 8/2012

Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e
l'arte contemporanee
c.a. Dott.ssa Maddalena Ragni

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio
c.a. Arch. Federia Galloni

p.c. Ministro per i Beni e le Attività Culturali
On. Lorenzo Ornaghi

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Prof. Corrado Clini

**Oggetto – Approvazione in via sostitutiva del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
del Lazio.**

Il 1° comma dell'art. 135 del D.Lgs. n. 42/2004, con cui è stato emanato il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", dispone che *<<elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143>>*.

Il 2° comma del successivo art. 143 dispone a sua volta che *<<le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici>>*: stabilisce che *<<il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241>>* e che *<<è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo>>* e precisa che *<<decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare>>*

Il 3° comma del successivo art. 156 stabilisce che *<<le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 135, possono stipulare intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici>>* e dispone che *<<nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato>>*: dispone altresì che *<<il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data*

*della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9>> e precisa che <<**qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro**>>.*

Come precisato al par. 1.2 della Relazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (in sigla PTPR) del Lazio ed in particolare anche dal 4° comma dell'art. 2 delle sue Norme, <<*il PTPR è stato redatto in base ad un "Accordo di collaborazione istituzionale" con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 514/1998 e sottoscritto dalle Parti il 9 febbraio 1999 ai sensi dell'articolo 15 comma 1 della legge 241/1990, anticipando le disposizioni dell'articolo 143 comma 3 e dell'articolo 156 comma 3 del Codice*>>.

Non è dato di sapere se il suddetto "Accordo di collaborazione istituzionale" abbia stabilito anche un termine di tempo entro cui avrebbe dovuto essere comunque approvato il PTPR, come stabilito solo successivamente dal "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio": tale termine è comunque fissato dall'art. 23 bis della legge regionale n. 24 del 6.7.1998 che dispone che le "misure di salvaguardia" del PTPR, così come previste anche dal comma 9 dell'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004, vigono dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) della delibera di adozione dello stesso PTPR da parte della Giunta Regionale fino alla data di pubblicazione sempre sul BURL della delibera di approvazione del PTPR da parte del Consiglio Regionale <<**e comunque non oltre cinque anni dalla data di pubblicazione del piano adottato dalla Giunta regionale**>>.

Ora il PTPR del Lazio, dopo essere stato adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 556 del 25.7.2007 poi integrata dalla deliberazione n. 1025 del 21 dicembre 2007, è stato pubblicato sul BURL giovedì 14 febbraio 2007 e depositato per tre mesi fino al 14 maggio 2007 presso tutti i Comuni del Lazio e le Province per la pubblica visione al fine di consentire la presentazione delle osservazioni dei cittadini, enti e associazioni a cui non è stato a tutt'oggi controdedotto a distanza di quasi 4 anni e mezzo: ne deriva che stanno ormai per scadere i 5 anni di vigenza delle "misure di salvaguardia" e di conseguente validità del PTPR senza più ormai la possibilità che venga definitivamente approvato dal Consiglio Regionale dal momento che è stato sciolto il 28 settembre 2012.

Con D.P.R. n. 233 del 26 novembre 2007, poi modificato dal D.P.R. n. 91 del 2 luglio 2009, è stato emanato il Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali che all'art. 7 ha stabilito le competenze della Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee.

Ai sensi della lettera o) del 2° comma dell'art. 7 del D.P.R. n. 233/2007, così come sostituita dal D.P.R. n. 91/2009, <<***in particolare, il Direttore generale: ... o) concorda, d'intesa con il direttore regionale competente, la proposta per l'approvazione in via sostitutiva, da parte del Ministro, del piano paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice***>>.

Il Regolamento ha stabilito anche le competenze della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio: ai sensi infatti della lettera q) del 3° comma del successivo art. 17 del D.P.R. n. 233/2007, così come sostituita dal D.P.R. n. 91/2009, <<***il direttore regionale, in particolare: ... q) concorda, d'intesa con il direttore generale competente, la proposta da inoltrare al Ministro per l'approvazione in via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del Codice***>>.

Nel rispetto del combinato del suddetto disposto normativo si chiede pertanto alla Dott.ssa Maddalena Ragni ed l'Arch. Federica Galloni di voler concordare d'intesa la proposta per l'approvazione in via sostitutiva del PTPR con decreto dell'On. Ministro Lorenzo Ornaghi, sentito l'On. Ministro Prof. Corrado Clini.

Si resta in attesa di un cortese riscontro scritto che si richiede ai sensi degli articoli 2, 3 e 9 della legge n. 241/1990.

Distinti saluti.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

Roma, 25 novembre 2012